

ACCADEMIA ETRUSCA DI CORTONA

FONDATA NEL 1727

STATUTO

CORTONA 2014

Art. 1

L'Accademia Etrusca, con sede in Cortona, si propone di tutelare, promuovere e valorizzare beni di interesse artistico e storico di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), e successive modificazioni e integrazioni, di dare incremento alla cultura in ogni ramo dello scibile, con speciale riguardo a quella archeologica etrusca; di conservare ed accrescere la biblioteca, di custodire e dare incremento al museo, partecipando a tutti gli organismi, istituzioni, fondazioni o altro, che abbiano come loro scopo quello della tutela e valorizzazione dei beni culturali del territorio, svolgendo qualunque attività connessa al raggiungimento dei suoi scopi. È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate.

L'Accademia persegue esclusivamente finalità di utilità sociale e nella denominazione e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico userà la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o “ONLUS”.

Art. 2

L'Accademia è composta di un massimo di ottanta soci effettivi aventi uguali diritti, scelti normalmente fra i cittadini italiani residenti in Cortona che si distinguono nel campo culturale od artistico.

Art. 3

L'Accademia potrà designare accademici onorari fra coloro che si siano resi benemeriti nel campo culturale, qualunque sia la loro nazionalità, e degli accademici corrispondenti scelti tra gli studiosi che, pur non potendo, per ragioni di residenza, partecipare attivamente alla vita dell'Accademia cooperino al raggiungimento dei suoi scopi.

Tali accademici non avranno comunque la qualifica di socio.

Art. 4

Tutti gli accademici, a qualsiasi delle tre suindicate categorie appartengano, sono nominati con votazione segreta dall'Assemblea generale dei soci effettivi, sentito il parere del Consiglio Accademico di cui al successivo art. 5.

Sono organi dell'Accademia l'Assemblea dei Soci effettivi, a cui è demandato l'indirizzo generale delle attività accademiche, il Consiglio Accademico, il Lucumone-Presidente, il Vicelucumone-Segretario generale.

Art. 5

Il Consiglio Accademico è eletto dall'Assemblea fra gli accademici, dura in carica cinque anni ed è composto da quattro membri.

Esso è composto da:

il Lucumone effettivo che lo presiede;
il Vice Lucumone che svolge anche le funzioni di segretario generale;
il Conservatore del Museo;
il Conservatore bibliografico.

Il Consiglio Accademico cura l'ordinaria amministrazione dell'Accademia; studia i problemi connessi al suo funzionamento e al suo incremento; decide sull'opportunità di presentare all'Assemblea le proposte di ammissione di nuovi accademici, di cui al precedente art. 4.

Per trattare argomenti concernenti i beni di cui all'art.1, il Consiglio Accademico può invitare a prendere parte alle proprie riunioni, a titolo consultivo, i rappresentanti degli organismi, istituzioni, fondazioni o altro che abbiano come loro scopo la tutela e valorizzazione dei beni culturali del territorio.

Art. 6

Le adunanze del Consiglio sono valide quando siano presenti almeno due membri, fra i quali il Lucumone o il Vice Lucumone. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. Nel caso di parità prevale il voto del Lucumone, o del Vice Lucumone, che presiede l'adunanza.

Art. 7

Il Lucumone onorario è la più alta carica dell'Accademia.

Viene eletto dall'Assemblea secondo quanto prescritto dal successivo art. 15 e può essere scelto al di fuori delle tre categorie degli accademici.

Al momento della sua nomina gli viene rilasciato un attestato che comprova la sua elezione.

Assume la presidenza dell'Assemblea in caso di adunanze extra-amministrative, di festeggiamenti, di commemorazioni ecc.

Art. 8

Il Lucumone effettivo rappresenta l'Accademia; vigila sull'osservanza delle finalità proprie dell'Accademia e dello statuto; presiede l'attività amministrativa dell'Accademia; autentica con la propria firma i diplomi di nomina degli accademici; sottoscrive gli atti importanti dell'Accademia; riferisce all'Assemblea sull'attività dell'Accademia; dà impulso ad ogni iniziativa che sia di vantaggio all'Istituto.

Art. 9

Il Vice Lucumone Segretario generale sostituisce il Lucumone in caso di sua assenza o impedimento; riveste la carica di legale rappresentante dell'Accademia;; conserva gli atti dell'Accademia; controfirma i diplomi di nomina conferiti agli

accademici; dirama gli inviti per le sedute dell'Assemblea; assiste alle medesime e ne redige i verbali; sbriga la corrispondenza e ne rende conto all'Assemblea; annota tutti gli avvenimenti che si riferiscono alla vita dell'Accademia; tiene aggiornati i ruoli degli accademici distinti per categorie. Dirige e coordina l'Ufficio di Segreteria a cui sono affidate le mansioni di ordinaria gestione economico-amministrativa dell'Accademia.

Art. 10

Il Conservatore del Museo è responsabile del patrimonio del museo e ne cura l'incremento.

Art. 11

Il Conservatore bibliografico custodisce il patrimonio accademico della biblioteca e ne cura l'incremento.

Art. 12

L'Ufficio di Segreteria, eventualmente supportato e coadiuvato da professionisti esterni, cura, su indicazione del Consiglio Accademico, tutti gli adempimenti legati alle attività economiche e di gestione dell'Accademia.

Art. 13

Il Collegio dei revisori dei conti, composto di tre membri, vigila sulle spese; rivede i conti presentati dal Consiglio Accademico; sottoscrive i bilanci preventivo e consuntivo; riferisce all'Assemblea sull'andamento della gestione.

Art. 14

La carica di Lucumone onorario è conferita a vita; tutte le altre sono conferite per cinque anni e sono rinnovabili.

L'Assemblea, tuttavia, ha facoltà di deliberare per acclamazione l'elezione "ad vitam" nei confronti di chi, nel ricoprire la carica affidatagli, si sia reso particolarmente benemerito.

Art. 15

Fanno parte dell'Assemblea i soci effettivi.

Spetta all'Assemblea:

- a) nominare il Lucumone onorario;
- b) decidere inappellabilmente sulle proposte del Consiglio accademico relative all'ammissione dei nuovi accademici;
- c) nominare i membri del Consiglio accademico di cui al precedente art. 5;
- d) nominare i revisori dei conti di cui al precedente art. 13;
- e) procedere all'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo;
- f) proporre ogni utile iniziativa per l'incremento dell'Accademia.

L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno.

In caso di assenza o di impedimento del Vice Lucumone segretario generale assume le funzioni di segretario un accademico designato dal Lucumone presidente.

Art. 16

Il Lucumone onorario viene eletto dall'Assemblea per acclamazione.

Il Lucumone effettivo viene eletto per acclamazione o per votazione segreta.

In questo caso, ai fini della validità della designazione, occorre che l'accademico abbia ottenuto il voto favorevole di almeno i tre quarti dei presenti al primo scrutinio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti agli scrutini successivi.

Per essere eletti alle altre cariche sociali, occorre ottenere il voto favorevole di due terzi dei presenti al primo scrutinio. Al secondo scrutinio basta il voto favorevole della maggioranza.

Anche in questi casi si procede per scrutinio a votazione segreta.

Art. 17

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea che non riguardino nomine a cariche accademiche vengono prese a maggioranza.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno un quinto degli accademici effettivi.

È ammessa la rappresentanza per delega purché di tale delega

sia data tempestiva comunicazione scritta al Lucumone effettivo.

Ciascun socio non potrà ricevere più di una delega.

Art. 18

Chi intenda recedere dalla sua qualità di socio deve presentare le proprie dimissioni per iscritto all'Assemblea che decide inappellabilmente in proposito.

Qualora ricorrano gravi motivi, l'Assemblea può escludere dall'Accademia, giusto il disposto dell'art. 24 del Codice civile, coloro che non siano più degni di farne parte.

Art. 19

Qualora una carica rimanga vacante prima dello scadere del quinquennio l'Assemblea procede alla sostituzione nella prima seduta dopo l'avvenuta vacanza.

In caso di urgenza può provvedere alla sostituzione il Consiglio Accademico, ma solo in via provvisoria e fino alla prima seduta dell'Assemblea dopo l'avvenuta vacanza.

Il nuovo eletto rimane in carica fino allo spirare del quinquennio già iniziato.

Art. 20

Costituiscono patrimonio dell'Accademia: la tomba cosiddetta "tanella di Pitagora"; la tomba nota col nome di "Melone I del Sodo"; la tomba nota col nome di "Melone II del Sodo"; una parte cospicua del materiale bibliografico della "Biblioteca del Comune e dell'Accademia Etrusca"; la quasi totalità delle opere d'arte raccolte nel museo accademico, e tutto ciò che verrà via via acquisito a qualsiasi titolo.

Il tutto è oggetto di inventari separati.

Art. 21

Le entrate dell'Accademia sono costituite: dai contributi dei soci effettivi; dai proventi dei propri capitali; dai sussidi di enti pubblici e privati e da ogni altro provento derivante da attività connesse con quelle istituzionali.

Quanto ai contributi dovuti dagli accademici è stabilito quanto appresso:

- 1) Gli accademici onorari e quelli corrispondenti non hanno obbligo di alcun contributo;
- 2) Le quote dovute dai soci effettivi sono fissate dall'Assemblea; hanno carattere annuale;
- 3) I soci morosi da tre anni saranno dichiarati decaduti dall'Assemblea e radiati dai ruoli, previo tempestivo avvertimento.

Le uscite dell'Accademia sono rappresentate: dalle spese ordinarie e straordinarie approvate dagli organi statutari; dall'acquisto,

manutenzione e restauro di libri, oggetti e mobili per la biblioteca e il museo; dalle spese occorrenti per il raggiungimento degli scopi dell'Istituto.

L'anno finanziario coincide con l'anno solare.

Art. 22

Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi o altre riserve, a meno che la destinazione o la distribuzione siano effettuate a favore di altre "ONLUS", che, per legge, statuto o regolamento facciano parte della struttura dell'Accademia medesima.

Art. 23

In caso di scioglimento dell'Accademia dovuto a qualunque causa, il patrimonio dovrà essere devoluto ad altre "ONLUS" con scopi affini a quelli accademici, o a fini di pubblica utilità.

Art. 24

L'Accademia pubblica un resoconto periodico per la divulgazione della propria attività scientifica.

Art. 25

Entro i termini prescritti di ogni anno l'Accademia invia al Ministero competente e alla Regione Toscana una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.